



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI NAPOLI

SEZIONE 19

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |            |          |                       |
|--------------------------|------------|----------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | DI PAOLA   | ONOFRIO  | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | PELUSO     | ROBERTO  | Giudice               |
| <input type="checkbox"/> | PICCIOCCHI | AQUILINA | Giudice               |
| <input type="checkbox"/> |            |          |                       |
| <input type="checkbox"/> |            |          |                       |
| <input type="checkbox"/> |            |          |                       |
| <input type="checkbox"/> |            |          |                       |

ha emesso la seguente

SENTENZA



- sul ricorso n. 6904/2015  
depositato il 05/05/2015

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [redacted]  
contro:  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI NAPOLI

proposto dal ricorrente:

E [redacted] SRL  
[redacted] TORRE ANNUNZIATA NA

difeso da:

D'ANTONIO RAIMONDO  
CSO UMBERTO I 311 80100 NAPOLI NA

SEZIONE

N° 19

REG.GENERALE

N° 6904/2015

UDIENZA DEL

23/11/2015 ore 10:00

N°

119

PRONUNCIATA IL:

23 NOV. 2015

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

25 GEN. 2016

Il Segretario

[Signature]

6904/13

Il ricorrente, E [redacted] SRL, impugna avviso di accertamento avente ad oggetto recupero IVA per anno d'imposta 2010. L'accertamento è basato sul ritrovamento - in occasione di altra verifica su soggetto, la S [redacted] SRL, con il quale la ricorrente ha avuto rapporti commerciali - di irregolarità che hanno indotto gli accertatori alla conclusione che quest'ultima fosse società svolgente attività fittizia rivolta al solo fine di emettere fatturazioni per operazioni inesistenti. La ricorrente eccepisce l'inefficacia nei suoi confronti del pvc elevato a carico di altri soggetti - quandanche aventi rapporti commerciali per l'acquisto di merce - ed altresì l'assenza in tale atto di rilievi riferiti alla ricorrente che possano giustificare l'accertamento. Alla prima udienza il collegio, constatata la mancanza del processo verbale relativo all'accertamento nei confronti della S [redacted] SRL, ne disponeva la produzione ritenendo tale documento essenziale ai fini di ogni decisione. Il pvc veniva depositato ad opera dell'Ufficio ed alla seconda udienza il collegio, sentite le conclusioni delle controparti, proseguiva nella decisione.

#### MOTIVI

La decisione del presente ricorso fonda sui due elementi, ovvero l'utilizzabilità del pvc redatto a carico di altro soggetto, la S [redacted] SRL, e l'eventuale presenza nello stesso di elementi a carico della ricorrente che possano giustificare l'accertamento impugnato. Sul primo punto, avente peraltro natura assorbente, deve farsi riferimento congiunto all'art.52 del DPR 633\72 e nondimeno all'art.12 comma 7 della L.212\2000. Non vi è dubbio che la prima norma richiamata garantisce il diritto del contribuente di conoscere ed avere copia, con la sottoscrizione, di detto atto mentre la seconda, confermando il contenuto della prima, garantisce al contribuente il diritto di poter esplicitare osservazioni in merito al contenuto del pvc entro un termine di sessanta giorni dalla chiusura delle operazioni, pena l'inefficacia del pvc ai fini dell'emissione dell'avviso di accertamento. Ne consegue che ove il pvc venga elevato a carico di un soggetto tali garanzie, a prescindere dal contenuto e dai rilievi in esso contenuti, possono essere date soltanto al destinatario sottoposto alla verifica e non ad altri in quel momento estranei ed assenti. Da ciò ne deriva l'inefficacia del relativo contenuto verso soggetti diversi da quello sottoposto a verifica proprio. Nella fattispecie il verbale non è indirizzato alla ricorrente ma solo ed esclusivamente alla S [redacted] SRL. In ogni caso, dal contenuto del pvc nemmeno si evincono rilievi a carico della ricorrente idonei a giustificare l'accertamento evidenziandosi soltanto l'emissione di una un fattura di euro 4.000.

PQM

LA COMMISSIONE ACCOGLIE IL RICORSO E CONDANNA L'AMMINISTRAZIONE AL PAGAMENTO DELLE SPESE CHE LIQUIDA IN EURO 500.

IL PRESIDENTE RELATORE

